

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

**Il principio della domanda va posto in immediata correlazione con il principio "iura novit curia". Ciò anche in materia tributaria.**

*Non sussiste vizio di "ultra" o "extra" petizione se il giudice, senza alterare i termini originali della domanda, assegna una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti e all'azione esercitata. Difatti, il principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. va posto in immediata correlazione con il principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 cod. proc. civ., comma 1, rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti.*

**Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 5.9.2014, n. 18757**

...omissis...

2.1. Con il primo motivo di gravame il xxxx lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., atteso che la CTR nel rigettarne l'appello "si è pronunciata oltre i limiti dei fatti dedotti in giudizio, non essendo mai stata prospettata dall'ufficio la circostanza relativa all'IVA ad esigibilità differita e alla possibilità prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6", in tal modo violando il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché la decisione risulta fondata "su un dato fattuale mai dedotto in giudizio dalle parti e sul quale non si era mai instaurato il contraddittorio".

2.2. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha reiteratamente affermato che "in materia di procedimento civile, sussiste vizio di "ultra" o "extra" petizione ex art. 112 cod. proc. civ., quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Tale principio va peraltro posto in immediata correlazione con il principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 cod. proc. civ., comma 1, rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti" (Cass. n. 12943/12; Cass. n. 25140/10; Cass. n. 14468/09).

Nel richiamare l'argomento del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 4, secondo periodo ("... l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo") la CTR non ha affatto alterato i termini originali della domanda, che dal punto di vista sostanziale era e resta quella consacrata nell'atto impositivo adottato dal fisco, ma ha più rettamente fatto uso del potere di ricondurre la fattispecie nell'alveo previsionale più appropriato, "ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame" e sviluppando il ragionamento giuridico intorno ad essa in modo libero, ma sempre nel rispetto dei fatti sostanziali dedotti da ciascuna parte. Non sussiste perciò la lamentata violazione essendosi la CTR esattamente attenuto a questi principi.

3.1. Il secondo motivo censura l'impugnata sentenza per quanto da essa osservato in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6 e ne chiede la cassazione in quanto, contrariamente al pensiero della CTR il contribuente "non si era avvalso di alcuna facoltà, ma era semplicemente incorso nell'errore di aver riportato in dichiarazione un debito IVA che, in realtà, doveva essere registrato in sospensione di imposta".

3.2. Il motivo è infondato.

Com'è noto la dichiarazione dei redditi del contribuente è in linea di principio emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico. Ciò in quanto la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, e costituisce un momento dell'iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria (Cass. S.U. n. 15063/02).

Com'è stato tuttavia precisato, il principio valido in linea generale non lo è peraltro in senso assoluto, dal momento che esso non consente la riformulazione ex novo della dichiarazione, non attribuisce al contribuente un potere illimitato di modificare e financo di revocare e sostituire la precedente dichiarazione. Esso deve più correttamente circoscriversi alla indicazione di quei dati, relativi alla quantificazione delle poste reddituali positive o negative, che integrino errori tipicamente materiali (ad es. errori di calcolo od anche errata liquidazione degli importi), ovvero anche formali (concernenti la esatta individuazione della voce del modello da compilare nella quale collocare la posta) (Cass. n. 7294/14).

Il potere di emenda, implicitamente sotteso alla natura di dichiarazione di scienza

dell'atto, si esprime perciò in un campo i cui confini risultano, per oggettive esigenze di salvaguardia del gettito, necessariamente circoscritti. Questo porta a ritenere che l'emendabilità della dichiarazione sia consentita nei limiti in cui ne sia apprezzabile la coerenza rispetto alla sua qualificazione iniziale ovvero laddove l'esercizio del potere di modificare il risultato della dichiarazione non esoribiti dall'essere essa un'esternazione di pensiero priva di efficacia volitiva.

E' stato così affermato che sebbene le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza, e possano quindi essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti, nondimeno quando il legislatore subordina per esempio la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall'erario, "la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall'amministrazione" (Cass. n. 1427/13).

Rimane, in particolare, estranea all'area dell'emendabilità la fattispecie in cui il contribuente, con la stessa dichiarazione, viene ad esercitare una facoltà di opzione riconosciutagli dalla norma tributaria. "Tale opzione" - si è detto - "integra esercizio di un potere discrezionale di scelta nell'"an" e nel "quando" riconducibile ad una tipica manifestazione di autonomia negoziale del soggetto che è diretta ad incidere sulla obbligazione tributaria e sul conseguente effetto vincolante di assoggettamento alla imposta" (Cass. n. 7294/14).

Questo giudizio, espresso in relazione all'ipotesi a suo tempo disciplinata dall'art. 102 T.U.I.R., che attribuiva al contribuente il potere di scegliere liberamente di portare in diminuzione dal reddito dichiarato le perdite (maturate nel precedente quinquennio) oppure di riportare nelle dichiarazioni relative ai successivi anni di imposta le perdite (verificatesi non anteriormente al quadriennio) non utilizzate per la compensazione, è puntualmente replicabile anche in relazione all'ipotesi in disamina, dovendo invero giudicarsi immune da errori il ragionamento della CTR che ha qualificato come "libero esercizio di una facoltà" la scelta esercitata dall'impugnante tra il regime di esigibilità immediata dell'imposta e quello di esigibilità differita. In tale scelta si estrinseca infatti propriamente la manifestazione di una determinazione volitiva a carattere negoziale, che vincola il dichiarante e che come tale non si presta a costituire materia di successivo ripensamento a cui si possa pervenire per mezzo dell'ordinario potere di emenda delle dichiarazioni di scienza. E dunque, allorché il contribuente l'abbia effettuata, ogni sua successiva modificazione risulta preclusa.

4. Il ricorso va dunque respinto. Nulla per le spese non avendo la controparte svolto alcuna attività.

p.q.m.

La Corte Suprema di Cassazione respinge il ricorso.

così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 10 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**  
Editrice